



COMUNE DI POSCHIAVO

MESSAGGIO PER LA VOTAZIONE COMUNALE DEL 30 novembre 2025 riguardante

**la revisione della legge sulla gestione dei rifiuti nel
Comune di Poschiavo**

(approvato dal Consiglio comunale il 22.07.2025 e dalla Giunta comunale il 29.09.2025)

Indice

1	PREMESSA.....	3
2	NECESSITÀ DELLA REVISIONE LEGISLATIVA.....	3
3	PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE.....	4
4	BENEFICI ATTESI	5
5	IMPATTI ECONOMICI PER I CITTADINI	5
6	CONCLUSIONE E PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.....	6
7	ALLEGATI	6

Care Concittadine e cari Concittadini

Con piacere vi presentiamo il messaggio relativo alla revisione della legge sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Poschiavo.

1 Premessa

La gestione dei rifiuti è un aspetto cruciale per garantire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica. La legge vigente, approvata nel 1997, è ormai superata, sia in termini normativi che operativi. In questi anni, le esigenze locali e i contesti federali e cantonali sono profondamente cambiati. Pertanto, si rende necessaria una revisione completa del quadro legislativo.

Il Consiglio comunale ha lavorato intensamente, insieme ad esperti esterni, per elaborare una proposta che rispecchi le attuali necessità di gestione dei rifiuti.

La nuova legge sulla gestione dei rifiuti che viene proposta funge da base legale per tutte le ordinanze o tutti i regolamenti in materia di rifiuti emessi dal Comune di Poschiavo. La legge in oggetto evita di entrare in particolari che potrebbero diventare obsoleti, e quindi, richiederebbero delle modifiche ma definisce le basi per una corretta gestione dei rifiuti. I dettagli sono definiti nell'ordinanza oppure in singoli regolamenti.

2 Necessità della revisione legislativa

La revisione si è resa necessaria per i seguenti motivi principali:

- **Adeguamento alle normative superiori:** la legge del 1997 è in parte in contraddizione con la legislazione federale e cantonale attuale, che pone una maggiore enfasi sulla sostenibilità e sul principio di causalità (chi inquina, paga).
- **Miglioramento dell'efficienza:** l'introduzione di nuove tecnologie e pratiche per il riciclaggio e la gestione dei rifiuti richiede una base legale aggiornata.
- **Responsabilizzazione:** è fondamentale incoraggiare comportamenti responsabili da parte dei cittadini e delle aziende, promuovendo la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento.
- **Chiarezza normativa:** la vecchia legge era carente in definizioni e disposizioni operative. La nuova legge mira a rendere più chiari i diritti e i doveri di tutte le parti coinvolte, fornendo, nel contempo, ai servizi comunali preposti, basi operative di applicazione più chiare.

3 Principali modifiche introdotte

La nuova legge introduce le seguenti innovazioni principali:

- **Definizioni chiare:** per una migliore comprensione delle disposizioni, sono stati introdotti termini chiave come "rifiuti", "gestione dei rifiuti" e "raccolta separata".
- **Categorie di rifiuti dettagliate:** sono state ampliate e specificate le categorie di rifiuti, includendo ad esempio i rifiuti speciali e gli scarti vegetali.
- **Struttura delle tasse:** è stato formalizzato un sistema di finanziamento basato su una tassa base, una tassa sul quantitativo di rifiuti prodotti e altre tasse causali per servizi specifici.
- **Disposizioni penali aggiornate:** sono state incrementate le sanzioni per chi viola le normative, fino a CHF 10'000.00, includendo il recupero dei costi amministrativi e di intervento.
- **Procedure di ricorso:** sono stati chiariti i termini e le modalità di ricorso contro le decisioni delle autorità comunali.

Lo specchio seguente mette a confronto l'attuale legge con la nuova proposta in oggetto:

Tema	Versione attuale (1997)	Nuova Versione (2025)
Scopo e Campo di Applicazione	La legge regola la gestione dei rifiuti nel Comune di Poschiavo e specifica che la gestione include rilevamento, raccolta, separazione, trasporto, trattamento, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti.	Regola la gestione dei rifiuti e il relativo finanziamento, promuovendo riduzione, riutilizzo, riciclaggio e corretto smaltimento per proteggere l'ambiente e la salute pubblica. La legge si applica a tutti i tipi di rifiuti nel territorio comunale.
Definizioni	Non specificate.	Introduce una sezione con definizioni chiare, come "rifiuti" e "gestione dei rifiuti", per una migliore comprensione delle disposizioni.
Compiti del Comune	Organizza raccolta e smaltimento, sensibilizza la popolazione, emette regolamenti.	Aggiunge dettagli sui compiti del Comune, inclusa la possibilità di delegare a terzi e collaborare con altri enti. Sottolinea la responsabilità del Comune nella pianificazione e attuazione della gestione dei rifiuti.
Tipologia dei Rifiuti	Classifica rifiuti, esclude acque di rifiuto, feci, ecc.	Mantiene le esclusioni ma aggiunge categorie dettagliate per rifiuti urbani, verdi, ingombranti, riciclabili e dell'edilizia.
Modalità di Raccolta	Regolate da ordinanze.	Conferma che le modalità di raccolta sono regolate da ordinanze e regolamenti specifici.
Finanziamento	Tasse basate sui costi effettivi con varie tasse per diversi tipi di rifiuti.	Dettaglia ulteriormente le tasse: tassa base, tassa sul quantitativo di rifiuti e tasse specifiche per servizi particolari. Precisa il principio dell'autofinanziamento.
Disposizioni Penali	Multe fino a CHF 5'000.00 per contravvenzioni, con possibilità di superare questo limite in caso di profitto illecito.	Attualizzate e maggiormente dettagliate le disposizioni e procedure. Multe da CHF 200.00 a CHF 10'000.00 e include disposizioni per coprire le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore.
Contestazioni e Ricorsi	Termine di ricorso di 20 giorni contro decisioni comunali.	Attualizzati i rimedi legali, termini di ricorso di 30 giorni, aggiunge dettagli sui diversi livelli di ricorso.
Disposizioni Finali	Entra in vigore dopo l'accettazione dal popolo e sostituisce la legge del 1983.	Conferma l'entrata in vigore dopo l'approvazione e abroga la legge del 1997, con una data specifica di entrata in vigore.

4 Benefici attesi

La nuova legge offre numerosi vantaggi per la comunità:

- **Maggiore sostenibilità:** promuovendo la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la legge contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dell'impatto ecologico del Comune.
- **Efficienza economica:** l'applicazione del principio di causalità garantirà un uso equo e trasparente delle risorse comunali.
- **Chiarezza e trasparenza:** cittadini e aziende potranno comprendere meglio i loro obblighi, grazie a una normativa più chiara e dettagliata.
- **Allineamento normativo:** il Comune si adeguerà alle direttive cantonali e federali, evitando possibili sanzioni o conflitti normativi.

5 Impatti economici per i cittadini

Con l'introduzione della nuova legge, non ci saranno cambiamenti di rilievo a livello economico per i cittadini:

- **Tassa base e tassa sul quantitativo:** le valutazioni confermano che le tasse attualmente in vigore (tassa base e tassa sul quantitativo/tassa sul sacco) possono essere mantenute nell'immediato senza modifiche sostanziali, garantendo una stabilità.
- **Nuovo criterio per i campeggi:** unico cambiamento significativo è rappresentato dal nuovo criterio di tassazione per i campeggi, che saranno ora tassati in base alla superficie e non più in base alle persone impiegate. Questo approccio risulta più coerente con la natura dell'attività. L'effettiva differenza economica per gli interessati è comunque contenuta.
- **Partecipazione di enti pubblici e scolastici:** i nuovi dispositivi prevedono ora la partecipazione diretta ai costi di enti pubblici, istituzionali e strutture scolastiche, equiparati alle aziende per quanto riguarda la tassa base.
- **Tasse sul sacco:** la tassa sul sacco, già ora applicata e conosciuta dai cittadini, incentiva comportamenti virtuosi come il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti non riciclabili, e applica in modo esplicito il principio di causalità.

A medio termine, l'adozione di pratiche più sostenibili e la maggiore efficienza nella gestione dei rifiuti contribuiranno a stabilizzare i costi per i cittadini, mantenendo al contempo il rispetto dell'ambiente in cui viviamo.

6 Conclusione e proposta della Giunta comunale

La nuova versione della legge è più dettagliata e aggiornata rispetto alle normative vigenti, con un'enfasi maggiore sulla sostenibilità, la responsabilità condivisa e la trasparenza delle procedure e dei costi. Mantiene il principio di causalità e formalizza il principio di autofinanziamento. Viene aggiornata ed introdotta una maggiore chiarezza nelle definizioni e nelle procedure di ricorso.

Considerati i motivi sopra esposti, la Giunta comunale raccomanda agli aventi diritto di voto di approvare la nuova legge sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Poschiavo e di abrogare la legge attuale del 1997.

Siamo fiduciosi che questa revisione rappresenti un passo importante verso una gestione dei rifiuti più moderna, efficiente e sostenibile, a beneficio di tutta la comunità.

Vogliate gradire, stimate Concittadine e stimati Concittadini, l'espressione della nostra massima stima.

7 Allegati

- Testo completo della nuova legge sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Poschiavo
- Ordinanza

Poschiavo, 29.09.2025

Per la Giunta comunale:
Il Presidente: Enio Pagnoncini
Il Cancelliere: Michele Zanetti

**Legge sulla gestione dei rifiuti
nel Comune di Poschiavo**
(approvata dal popolo il)

81.50

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

- ¹ La presente legge regola la gestione dei rifiuti nel Comune di Poschiavo, nonché il relativo finanziamento.
- ² Il Comune di Poschiavo promuove la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e un corretto smaltimento dei rifiuti al fine di proteggere la salute pubblica e l'ambiente.
- ³ Tutte le persone fisiche e giuridiche sono tenute a contribuire all'applicazione di questa legge.
- ⁴ Questa legge si applica a tutti i tipi di rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Art. 2 Diritto applicabile

- ¹ Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

Art. 3 Definizioni

La presente legge, la relativa ordinanza e i regolamenti che ne derivano contemplano le seguenti definizioni:

- a) **rifiuti**: oggetti o sostanze di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) **gestione dei rifiuti**: comprende la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, inclusi il monitoraggio e la regolamentazione.

Art. 4 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune adempie ai compiti che gli sono assegnati dalla legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente.
- ² Segnatamente i seguenti compiti sono di competenza del Comune, il quale:
 - a) organizza il servizio di gestione dei rifiuti;
 - b) allestisce, organizza e gestisce i posti di raccolta dei rifiuti;
 - c) provvede alla necessaria informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- ³ Nell'ambito delle sue competenze e al fine di adempiere ai suoi compiti il Comune può:
 - a) delegare a terzi compiti relativi alla gestione dei rifiuti;
 - b) assegnare contrattualmente singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o società private;
 - c) collaborare con altri enti.

Art. 5 Responsabilità nella gestione dei rifiuti

- ¹ Il Comune è responsabile della pianificazione e dell'attuazione della gestione dei rifiuti;
- ² Le persone fisiche e giuridiche sono responsabili della corretta separazione e consegna dei rifiuti conformemente alle regole stabilite.

II. Genere dei rifiuti e modalità di raccolta

Art. 6 Genere dei rifiuti

- ¹ Sono considerati rifiuti, ai sensi della presente legge, segnatamente tutte le sostanze e tutti gli oggetti solidi, fangosi e liquidi provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, dagli studi professionali, dalle aziende industriali, artigianali e agricole, da manifestazioni pubbliche nonché da impianti di smaltimento, da cantieri, strade o altro di cui il proprietario o detentore intende liberarsi oppure sostanze che è nell'interesse pubblico rendere innocue o eliminare in modo ecologico.
- ² Ne sono esclusi: le acque di rifiuto, le feci, il contenuto di fosse settiche, pozzi d'accumulo, gabinetti chimici e simili, il colaticcio, il letame, i liquidi dei silos e qualsiasi altro rifiuto regolato da altre leggi.

Art. 7 Modalità di raccolta

- ¹ Le modalità di consegna e raccolta dei rifiuti sono regolate nell'ordinanza e nei relativi regolamenti.

III. Finanziamento

Art. 8 Principio

- ¹ Chi produce o detiene rifiuti deve assumere le spese della gestione e cioè tutti i costi sostenuti dal Comune per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento come pure le altre spese causate al Comune per la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 9 Tasse

- ¹ Il finanziamento del servizio è assicurato tramite una tassa base e una tassa sul quantitativo di rifiuti prodotti, oltre a tasse specifiche per servizi particolari.
- ² L'importo delle tasse deve essere determinato in modo da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, assicurando così il principio di autofinanziamento dello stesso.

IV. Disposizioni penali e procedurali

Art. 10 Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente legge, alla relativa ordinanza e alle disposizioni di applicazione (Regolamento, ecc.) sono punite con la multa, emanata dal Consiglio comunale, da CHF 200.00 fino ad un importo di CHF 10'000.00. Tutti gli eventuali guadagni effettuati in violazione della presente legge sono consegnati al Comune.
- ² Nei casi di infrazione accertata, il Comune preleva le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore.
- ³ Rimane riservata l'applicazione della legislazione federale o cantonale in materia di protezione dell'ambiente e la relativa procedura.
- ⁴ Se la fattispecie viene ritenuta semplice e chiaramente accertabile, le contravvenzioni alla presente legge e ai rispettivi atti normativi possono essere punite tramite una procedura semplificata definite dall'Ordinanza comunale concernente le multe disciplinari.

Art. 11 Contestazioni, opposizioni e ricorsi

- ¹ Le decisioni del Reparto tecnico, in particolare relative all'applicazione tecnica della presente legge (es. modalità di raccolta, contenitori, accesso ai servizi, ecc.), possono essere contestate mediante scritto al Reparto tecnico entro 30 giorni dalla notifica.
- ² Le decisioni in materia di tasse (tassa base, tassa sul quantitativo, tasse specifiche), emesse dall'Ufficio emittente, possono essere impugnate mediante opposizione scritta allo stesso Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.
- ³ Contro le decisioni del Reparto tecnico e dell'Ufficio emittente, è data facoltà di reclamo scritto al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla notifica.
- ⁴ Le decisioni del Consiglio comunale possono essere impugnate tramite ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione.

Art. 12 Spese amministrative e procedurali

- ¹ Per le spese amministrative e di procedura vengono fatturati costi fino ad un massimo di CHF 5'0000.00.

V. Disposizioni finali**Art. 13** Entrata in vigore e abrogazioni

- ¹ La presente legge entra in vigore il ..., dopo la sua approvazione da parte del Popolo.
- ² Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Poschiavo approvata dal popolo il 14 dicembre 1997.

**Ordinanza sulla gestione dei rifiuti
nel Comune di Poschiavo**
(approvata dalla Giunta comunale il)

81.51

I. Norme generali

Art. 1 Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio del Comune di Poschiavo avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale. Il Consiglio comunale è competente per disciplinare l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza mediante regolamento e ulteriori direttive (calendario ecologico, ecc.).
- ² Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti del Comune di Poschiavo sono riservati esclusivamente ai residenti, ai proprietari e utenti di abitazioni secondarie e a chi esercita sul territorio un'attività economica, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel comprensorio comunale. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Consiglio comunale.

Art. 2 Categorie di rifiuti

- ¹ I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) rifiuti solidi urbani (RSU): rifiuti provenienti dalle economie domestiche, rifiuti non pericolosi o speciali derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche per qualità e quantità. Si tratta di rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili. Possono rientrare in questa categoria di rifiuti pure gli scarti di cucina provenienti dalla preparazione dei cibi;
 - b) rifiuti ingombranti: rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati nei sacchi tassati ufficiali;
 - c) raccolte separate: rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;
 - d) rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo: rientrano in queste definizioni tutti i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) in vigore.
 - e) scarti vegetali dei giardini: scarti del giardino (fogliame, fiori recisi, erba, paglia, legname di piccolo calibro proveniente dalla potatura di alberi e siepi).
 - f) rifiuti edili: materiale di scavo e di demolizione non inquinato che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per materiali inerti.

Art. 3 Obbligatorietà ed eccezioni

- ¹ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente secondo le norme della presente ordinanza e le disposizioni emanate dal Consiglio comunale mediante regolamento o ulteriori direttive.
- ² In casi particolari, il Consiglio comunale può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti Autorità. La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa annua pari alla tassa minima di base (Art. 16 della presente Ordinanza).
- ³ Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal

Consiglio comunale a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

- 4 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Consiglio comunale può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 4 Obblighi dei detentori di rifiuti

- 1 Oltre a quanto stabilito nella presente ordinanza, in generale, gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento.
- 2 Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e, laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale trattamento.
- 3 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 5 Divieti

- 1 È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nei tombini stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.
- 2 È inoltre proibito l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe.
- 3 È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Consiglio comunale.
- 4 Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.
- 5 È pure vietato immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 6 I contenitori (cestini) pubblici servono unicamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

II. Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 6 Definizioni

- 1 Punto di raccolta:

Luogo a disposizione dei cittadini, tutti i giorni della settimana, per il deposito dei rifiuti domestici.

- 2 Centro di raccolta:

Luogo adibito alla raccolta anche di grandi quantità di rifiuti di ogni tipo (compresi ingombranti e speciali).

Art. 7 Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

- 1 Il Consiglio comunale organizza il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante Regolamento, stabilendo i punti di raccolta e le modalità di consegna dei rifiuti.

- ² I rifiuti solidi urbani vanno smaltiti utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati del Comune di Poschiavo. Il Consiglio comunale stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili ed i punti di rivendita.
- ³ I sacchi ufficiali potranno essere deposti unicamente nei punti di raccolta designati a questo scopo dal Consiglio comunale.
- ⁴ Il Consiglio comunale può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato, secondo l'articolo Art. 9 della presente ordinanza, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art. 8 Contenitori di raccolta pubblici

- ¹ È data la facoltà al Consiglio comunale di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- ² L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spettano al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.
- ³ Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 9 Contenitori di raccolta privati

- ¹ Il Consiglio comunale può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio esercizi pubblici, istituti, ecc.) a dotarsi del contenitore privato. Esso potrà avere una capacità massima di 800 litri e dovrà essere normalizzato con il sistema di vuotatura in uso nel Comune. Questa competenza può essere delegata al reparto tecnico per mezzo del regolamento.
- ² Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile dagli addetti alla vuotatura. L'ubicazione del contenitore deve essere preventivamente concordata con il Reparto tecnico comunale.
- ³ Gli oneri per l'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai privati.

Art. 10 Raccolte separate

- ¹ Il Comune organizza la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) carta e cartone;
 - b) vetro;
 - c) metalli come lattine di alluminio, coperchi di barattoli, scatole di conserve;
- ² Il Comune può organizzare la raccolta dei seguenti rifiuti:
 - a) tessili e scarpe;
 - b) bottiglie in PET;
 - c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico, o lampadine in genere;
 - d) rifiuti speciali come vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
 - e) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;
 - f) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;
 - g) rifiuti speciali come pile e batterie;
 - h) la plastica;
 - i) il polistirolo (polistirene);
 - j) scarti vegetali
 - k) scarti di cucina provenienti dalla preparazione dei cibi.

- ³ La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al cpv. 2 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al Consiglio comunale. Il Consiglio comunale fissa i particolari mediante regolamento.
- ⁴ Al Consiglio comunale è data la facoltà di definire, mediante regolamento, le fasce orarie in cui l'utilizzo dei punti e dei centri di raccolta è ammesso, come pure di decretare ulteriori disposizioni d'uso a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Art. 11 Rifiuti ingombranti

- ¹ I rifiuti ingombranti devono essere consegnati secondo le disposizioni emanate dal Consiglio comunale.
- ² Su richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione valido (passaporto, carta d'identità, patente).
- ³ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previa presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.
- ⁴ I rifiuti ingombranti devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 12 Rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo

- ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo secondo l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OTRif) in vigore.
- ² I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ³ Il Comune può organizzare un'azione di raccolta gratuita per piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dall'economia domestica.
- ⁴ Le carcasse di animali ed i residui della macellazione, devono essere consegnati alla sede dell'impianto di depurazione delle acque (IDA) del Comune di Poschiavo.

Art. 13 Raccolta degli scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche

- ¹ La priorità va data al compostaggio individuale.
- ² Il Comune può organizzare la raccolta e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati. Vi può provvedere in proprio o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.
- ³ Gli scarti vegetali non smaltiti mediante compostaggio individuale possono essere consegnati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- ⁴ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto alla raccolta o previa presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.
- ⁵ Lo smaltimento degli scarti vegetali attraverso la normale raccolta dei rifiuti solidi urbani è vietato.

Art. 14 Sospensione del servizio

- ¹ I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

III. Finanziamento

Art. 15 Principio

- ¹ Il Comune finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità. Il Consiglio comunale stabilisce mediante regolamento le tasse per la gestione dei rifiuti.
- ² Esse si suddividono in tassa base (Art. 16), tassa sul quantitativo (Art. 17) e altre tasse causali (Art. 18).
- ³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura totale dei costi sostenuti.
- ⁴ Il Consiglio comunale, mediante regolamento, stabilisce gli importi delle tasse applicabili, nel rispetto del capoverso 3. Al Consiglio comunale è pure data facoltà di stabilire eventuali eccezioni e casi di esenzione all'assoggettamento del pagamento delle tasse.
- ⁵ Il Consiglio comunale adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi del relativo dicastero.

Art. 16 Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi di gestione.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- ³ Enti pubblici e istituzioni sono assoggettate alla tassa base, con criteri simili a quelli applicati alle aziende.
- ⁴ Tassa base per nucleo familiare
 - a) Il termine "nucleo familiare" si riferisce a un individuo o a un gruppo di persone legate da vincoli di parentela, matrimonio, unione civile o convivenza, domiciliati nel Comune come loro residenza principale (uso abitativo primario), o soggiornanti settimanali.
 - b) Il soggetto tassato è il nucleo familiare.
 - c) La tassa è definita in funzione del numero di persone componenti il nucleo familiare.
- ⁵ Tassa base residenze secondarie
 - a) Sono considerate residenze secondarie ogni abitazioni, siano esse appartamenti o casa singola, non occupate in modo permanente da un nucleo familiare o per svolgere un'attività, così come le abitazioni sfitte.
 - b) La tassa è dovuta dal proprietario dell'abitazione. Le comunioni ereditarie e le comproprietà semplici sono considerate un proprietario unico. I comproprietari e gli eredi rispondono in modo solidale. Nel caso di rapporti di locazione quali affittuari stabili, la tassa è a carico dell'inquilino. In caso di diritti di abitazione, di usufrutto, regolamento d'uso e amministrazione iscritti ufficialmente all'Ufficio registro fondiario, gli aventi diritto oppure le persone per le quali è iscritto il regolamento d'uso, subentrano al posto del proprietario e sono assoggettate alla tassa.
- ⁶ Tassa base aziende
 - a) Sono considerate aziende qualsiasi attività economica, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla dimensione o dal settore. Le associazioni senza scopo di lucro sono esentate.
 - b) Il soggetto tassato è l'azienda stessa.
 - c) La tassa è definita in funzione del personale impiegato (titolare e dipendenti)
 - d) Per i campeggi, la tassa è definita in base alla superficie.

- e) Il Consiglio comunale, mediante Regolamento, può inoltre distinguere delle categorie in relazione al settore o altro.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

- ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di gestione.
- ² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali o contrassegno per contenitori privati.
- ³ Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Consiglio comunale mediante regolamento.
- ⁴ Il Consiglio comunale fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo con il regolamento.

Art. 18 Altre tasse causali

- ¹ Il Consiglio comunale mediante regolamento può determinare un tariffario per la raccolta e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti della raccolta separata (Art. 10), di ingombranti (Art. 11), di rifiuti speciali (Art. 12) e di scarti vegetali (Art. 13), in considerazione dell' Art. 153.

Art. 19 Feste e manifestazioni

- ¹ Persone, enti e associazioni che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni che lasciano a carico del Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale già tassata, sono di principio assoggettate al pagamento della tassa sul sacco.
- ² Il Comune può inoltre, o in alternativa, fatturare all'organizzatore il servizio specifico svolto dal Comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 20 Determinazione ed esigibilità delle tasse

- ¹ Se i servizi sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, tutti gli importi delle tasse sono maggiorati dell'IVA.
- ² La tassa base di cui all' Art. 16 è stabilita per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis.
- ³ Trascorso il termine di pagamento, all'importo della fattura non pagata vengono aggiunte le tasse d'ingiunzione, le eventuali spese (porto, riscossione, ecc.), nonché gli interessi di mora. Valgono le condizioni di incasso tenor regolamento comunale sulle tasse e le tariffe.

IV. Disposizioni finali

Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Consiglio comunale attua la presente ordinanza. Esso emana i necessari regolamenti come pure eventuali disposizioni particolari volte a contenere la produzione di rifiuti e a migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi.
- ² Il Consiglio comunale è, in generale, autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti.
- ³ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Comune.

- ⁴ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza in conformità della legge comunale sull'ordinanza pubblica e la sicurezza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore il ..., dopo la sua approvazione da parte della Giunta comunale, e parallelamente viene abrogata l'ordinanza per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Poschiavo, approvata dalla Giunta comunale il 12 maggio 1997.